**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 82

**Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione**

**europea. Modifiche alla l.r. n. 26/2009.**

*(GU n.17 del 2-5-2020)*

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo, quinto e nono comma, della Costituzione;

Visto l'art. 3, commi 3, 4 e 5, l'art. 4, comma 1, lettere p), q),

e r), l'art. 11, comma 2, l'art. 70 e l'art. 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla

partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della

normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle

attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle regioni, in qualita' di

enti territoriali dotati di potesta' legislative, un ruolo rilevante,

accanto all'Unione europea e agli Stati membri, nel processo di

partecipazione alle politiche europee, anche in considerazione del

fatto che le politiche europee attengono a materie che,

nell'ordinamento giuridico italiano, spesso sono affidate alle

competenze legislative regionali;

2. L'articolo. 117, primo comma, della Costituzione prevede che

la potesta' legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni

nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il

quinto comma dello stesso articolo prevede poi che le regioni e le

Provincie autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro

competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli

atti normativi europei e provvedono all'attuazione e all'esecuzione

degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel

rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che

disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso

di inadempienza;

3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione delle

disposizioni costituzionali sopra richiamate sono attualmente

contenute nella legge n. 234/2012, che assegna alle regioni un ruolo

significativo, sia con riferimento alla partecipazione alla fase di

formazione delle politiche europee, sia con riferimento

all'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, si fa

riferimento alle disposizioni relative sia alla partecipazione alla

fase ascendente (art. 24 «Partecipazione delle regioni e delle

province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti

normativi dell'Unione europea» e art. 25 «Partecipazione alla

verifica del rispetto del principio di sussidiarieta' da parte delle

assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento

e di Bolzano»), sia alla fase discendente (art. 40 «Recepimento delle

direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome»);

4. La rilevanza del ruolo assegnato alle regioni nel nuovo

contesto europeo e nazionale richiede una riorganizzazione del

sistema normativo e strumentale che disciplina la partecipazione

della regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo;

5. Il Consiglio regionale, con la risoluzione 26 giugno 2017, n.

153 (In merito all'istituzione della sessione europea nell'ambito

delle attivita' del Consiglio regionale), si e' impegnato ad

istituire, mediante modifica del regolamento interno ed aggiornamento

della legge regionale n. 26/2009, una sessione europea nell'ambito

della propria attivita', con cadenza annuale, da tenersi entro il

mese di marzo, in modo da creare un luogo istituzionale di confronto

tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale finalizzato alla

definizione della posizione unitaria della Regione Toscana sulle

diverse tematiche europee e funzionale a dare concreta attuazione

alle attivita' inerenti alla partecipazione della Regione alla fase

ascendente nonche' alle attivita' relative all'adeguamento della

regolamentazione regionale agli obblighi europei;

6. Con la stessa risoluzione n. 153/2017 il Consiglio regionale

si e' inoltre impegnato ad effettuare l'aggiornamento della legge

regionale n. 26/2009 e del proprio regolamento interno anche al fine

di rafforzare il ruolo della commissione competente per le politiche

europee, qualificandola come permanente e assegnandole un ruolo

centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea;

7. In tale quadro assume rilievo la previsione della legge

europea regionale quale strumento per adeguare periodicamente

l'ordinamento regionale a quello europeo e dare immediata attuazione

alle direttive europee nelle materie di propria competenza;

8. E' necessario intervenire in via manutentiva per adeguare la

legge regionale n. 26/2009 alla legge n. 234/2012;

9. Al fine di consentire l'adempimento delle necessarie misure

organizzative conseguenti alle disposizioni previste dalla presente

legge, e' opportuno prevedere che l'applicazione delle stesse decorra

dalla XI legislatura regionale.

Approva

la presente legge:

Art. 1

Principi ispiratori e finalita'. Modifiche all'art. 2

della legge regionale n. 26/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22

maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo

internazionale della Regione Toscana), e' sostituita dalla seguente:

«a) promuove e sostiene lo sviluppo dell'Unione europea e delle

sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalita'

sociale e, in conformita' ai principi di cui all'art. 117 della

Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre

direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e

garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base

dei principi di sussidiarieta', di proporzionalita', di efficienza,

di trasparenza, di solidarieta' sociale e di partecipazione

democratica;».

Art. 2

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 26/2009

1. L'art. 5 della legge regionale n. 26/2009 e' sostituito dal

seguente:

«Art. 5 (Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione

europea). - 1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale

definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di

atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione

degli stessi e le loro modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti

dell'Unione europea previste dall'art. 24, comma 3, della legge 24

dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle

politiche dell'Unione europea), sono adottate con deliberazione del

Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle

trasmissioni e comunicazioni previste dall'art. 24, comma 3, della

legge n. 234/2012, la Giunta regionale puo' procedere autonomamente.

In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio

regionale, nei medesimi termini, puo' autonomamente assumere la

deliberazione in merito alla posizione della Regione.».

Art. 3

Sessione europea. Sostituzione dell'art. 6

della legge regionale n. 26/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 26/2009 e' sostituito dal

seguente:

«Art. 6 (Sessione europea). - 1. Entro il mese di marzo di ogni

anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per

l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, della

relazione programmatica annuale del Governo di cui all'art. 13, comma

1, lettera a), della legge n. 234/2012 e della relazione sullo stato

di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo,

presentata dalla Giunta regionale ai fini dell'art. 29, comma 3,

della legge n. 234/2012.

2. Nell'ambito della sessione europea, la Giunta regionale

riferisce sui progetti di atti dell'Unione europea di cui all'art.

24, comma 3, della legge n. 234/2012 previsti nell'annualita'

successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale

in merito alla posizione che la Regione dovra' assumere al riguardo.

3. Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta

regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle

attivita' svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal

Consiglio regionale in sede europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale

approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla

formazione e attuazione della normativa europea.

5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei

cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando

ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in

particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea

e alla relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento

regionale all'ordinamento dell'Unione europea.».

Art. 4

Diffusione della cultura europea. Inserimento dell'art. 8-bis nella

legge regionale n. 26/2009

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 26/2009 e' inserito il

seguente:

«Art. 8-bis (Diffusione della cultura europea). - 1. La Regione

Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei

diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita

e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e

cittadinanza dell'Unione", e la necessita' di diffondere la

conoscenza della storia del processo di integrazione europea.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Consiglio regionale

promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di

una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in

collaborazione con il parlamento regionale degli studenti della

Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Tra le attivita' promosse dal Consiglio regionale, specifica

attenzione e' rivolta alle iniziative dirette a promuovere e

rafforzare, soprattutto tra i piu' giovani ed in ambito scolastico ed

universitario, la conoscenza della storia dell'integrazione europea,

a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il

Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni

europei tra la cittadinanza, nonche' delle opportunita' offerte dai

programmi dell'Unione europea.».

Art. 5

Riferimenti alla legge n. 234/2012

1. Nell'ambito della legge regionale n. 26/2009 tutti i riferimenti

alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla

partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea

e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), si

intendono riferimenti alla legge n. 234/2012.

2. Nell'ambito della legge regionale n. 26/2009 tutti i riferimenti

ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti dell'Unione

europea.

Art. 6

Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far

data dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale della XI

legislatura.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2019

La Vicepresidente: Barni

(Omissis).